

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1976

relativa alla vendita ed all'utilizzazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento italiano

(76/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato del frumento tenero in Italia presenta attualmente difficoltà di approvvigionamento; che tale situazione risulta non solo dal disavanzo strutturale della produzione italiana, ma anche da ritenzioni speculative provocate dal deprezzamento della lira e dalla diminuzione delle importazioni rese più difficili da questi avvenimenti monetari;

considerando che, per far fronte a tale situazione, il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano del frumento tenero proveniente dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri; che inoltre l'organismo d'intervento italiano ha messo in vendita sul mercato interno una parte delle scorte di frumento tenero che ancora deteneva;

considerando che, malgrado tali misure, i prezzi di mercato si mantengono superiori al prezzo d'entrata; che ne consegue che il prezzo del pane risulta difficilmente sopportabile sul piano del consumo;

considerando che l'articolo 39 del trattato precisa fra l'altro che la politica agricola comune ha lo scopo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'organismo d'intervento italiano detiene ancora oltre 100 000 tonnellate di frumento tenero; che, per rimediare con efficacia e rapidità alla difficile situazione, ulteriormente aggravata dalla catastrofe che ha colpito il nord del paese, è opportuno disporre che i quantitativi di cui sopra vengano messi immediatamente a disposizione del governo italiano; che tale misura deve permettere allo stesso governo di destinare detti quantitativi alla fabbricazione di una determinata categoria di pane che, a causa del suo prezzo d'acquisto ridotto, è consumato dagli strati più modesti della popolazione;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno prevedere che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2738/75, le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento italiano vengano messe a disposizione del governo italiano secondo una procedura diversa dall'aggiudicazione; che il prezzo per tale messa a disposizione è fissato forfettariamente, tenuto conto delle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 49.

vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73⁽²⁾;

considerando che quest'operazione è giustificata soltanto dal carattere eccezionale della situazione; che il ritmo previsto per la sua attuazione non dovrà inoltre ostacolare in alcun modo l'evoluzione normale dei prezzi conformemente alle regole dell'organizzazione comune del mercato del frumento tenero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75, l'organismo d'intervento italiano mette a disposizione del governo italiano, fino al 31 maggio 1976, 100 000 tonnellate di frumento tenero immagazzinate nelle regioni indicate in allegato, fatta salva l'osservanza delle condizioni di cui ai paragrafi seguenti.

2. Il prezzo che deve essere pagato per l'operazione di cui al paragrafo 1 è fissato forfettariamente a 168,87 unità di conto per tonnellata.

3. Il governo italiano cede i quantitativi di cui al paragrafo 1 all'industria molitoria per la loro trasformazione ai fini della fabbricazione di pane detto « comune » ad un prezzo ridotto che ne permetta l'acquisto ai consumatori più modesti.

Il governo italiano prende tutte le misure necessarie per assicurare che questa cessione avvenga a delle condizioni che consentano un accesso, su base non discriminatoria, delle industrie molitorie ai detti quantitativi.

L'ultima data alla quale deve essere effettuata la cessione e la consegna all'industria molitoria è fissata al 18 giugno 1976.

4. La Repubblica italiana informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione nonché dello svolgimento delle operazioni ivi previste.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO

	<i>Tonnellate</i>
Piemonte	19 934,5
Lombardia	24 781,2
Veneto	14 726,7
Friuli-Venezia Giulia	2 669,2
Emilia Romagna	28 393,5
Toscana	6 463,4
Marche	3 031,3

(1) GU n. L 43 del 28. 2. 1970, pag. 49.

(2) GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.